

Puglia

L.R. 28-5-1975 n. 44

Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.
Pubblicata nel B.U. Puglia 5 giugno 1975, n. 22.

L.R. 28 maggio 1975, n. 44 ⁽¹⁾.

Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 5 giugno 1975, n. 22.

Art. 1

La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali industrialmente utilizzabili sotto qualsiasi forma o conduzione sono regolate dalla presente legge.

Capitolo I - Disposizioni relative alla ricerca

Art. 2

La ricerca è consentita solo a chi sia munito del relativo permesso. Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di possedere la capacità tecnica ed economica adeguata all'importanza della ricerca da svolgere.

Il permesso è preferenzialmente rilasciato agli Enti locali.

La ricerca ha per scopo:

- a) la captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere non affioranti;
- b) gli esami dell'acqua captata o rinvenuta per accertarne le caratteristiche chimiche, fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute
- c) lo studio del bacino idrogeologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali o termali;
- d) la delimitazione dell'area atta a garantire la conservazione delle sorgenti e delle falde (area di protezione idrogeologica).

Alla domanda, da rivolgere al Presidente della Giunta regionale, deve essere allegato, oltre alla documentazione per dimostrare di possedere le capacità tecniche ed economiche, un programma di massima dei lavori contenente:

- 1) l'ubicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;
 - 2) l'indicazione della superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lett. c) del presente articolo e delle persone o istituti che saranno incaricati di detto studio;
 - 3) le previsioni generali di spesa.
-
-

Art. 3

Il permesso di ricerca di acque minerali e termali è rilasciato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente.

Il provvedimento dell'Amministrazione regionale che concede o nega il permesso di ricerca deve essere motivato ed è definitivo.

Il decreto che accorda il permesso di ricerca viene rilasciato dietro pagamento della tassa di concessione regionale.

Delle istanze di permesso di ricerca sarà data comunicazione all'Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, al Distretto minerario ed ai comuni interessati per territorio.

Questi ultimi provvedono anche, su richiesta della Regione, alla pubblicazione di tale istanza nel loro albo pretorio.

I suddetti enti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone su cui pendono vincoli e servitù militari sarà sentita l'Amministrazione Militare.

Con il provvedimento di rilascio del permesso è approvato anche il programma dei lavori e viene fissata la data di inizio degli stessi; per eventuali varianti del programma che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori è richiesta l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, il quale provvede entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di variante, su parere dell'Assessore competente.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, la richiesta di variante si intende approvata.

Art. 4

Più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in permesso o in concessione e risultino presentate, nelle more di istruttoria, non oltre un mese dalla data dell'avvenuta pubblicazione della prima domanda all'albo pretorio dei comuni interessati per territorio della richiesta. In tal caso costituiscono preferenza, nell'ordine, l'esistenza di una concessione in atto contigua, l'idoneità tecnico-economica e la priorità nella presentazione della domanda.

Art. 5

Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, salvo casi particolari, per un'area non eccedente i 200 ha. e non può avere una validità superiore a due anni.

Allo stesso ricercatore possono essere rilasciati più permessi in zone diverse purché nel complesso dei permessi non sia superato il limite di 600 ha.

Il titolare del permesso ha diritto a due proroghe biennali qualora abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso di ricerca, previo accertamento delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

La domanda di proroga deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza.

Ad essa deve essere allegato il programma in dettaglio dell'ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.

Il titolare del permesso, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento ai proprietari dei terreni interessati dai lavori stessi.

Art. 6

Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta all'amministrazione regionale dell'avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.

Un funzionario designato dall'Assessorato competente assiste ai prelievi dei campioni di acqua minerale o termale effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche.

Nella fase di ricerca è vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione ed in nessun caso egli può disporre dell'acqua estratta senza l'autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

Art. 7 ⁽²⁾

1. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta regionale ⁽³⁾.

(2) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla *Delib.G.R. 3 giugno 2010, n. 1314* e dalla *Delib.G.R. 18 febbraio 2013, n. 231*.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 28, comma 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 10* (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto annuo di L. 1.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro.»

Art. 8

Il permesso di ricerca può essere trasferito con l'autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, da rilasciarsi su parere dell'Assessore competente, previo accertamento nell'aspirante concessionario dei requisiti di cui al precedente art. 2.

Ogni trasferimento è soggetto alla relativa tassa di concessione regionale.

Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso nel caso di mancata esecuzione del programma di cui all'art. 3.

Il concessionario, con l'autorizzazione di cui sopra, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale l'originario permesso è stato rilasciato.

Art. 9

Il Presidente della Regione può pronunciare la decadenza dal permesso:

- 1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti;
- 2) quando i lavori sono rimasti sospesi per oltre 3 mesi e la causa non è attribuibile a motivate difficoltà di carattere tecnico come tali riconosciute dall'Amministrazione regionale;
- 3) quando non è stato pagato il diritto indicato all'art. 7
- 4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravviene alle disposizioni del precedente articolo;
- 5) quando sia stato fatto commercio delle acque minerali o termali captate;
- 6) quando non sia stato ritirato presso gli uffici preposti, entro 30 giorni dalla data del rilascio, il provvedimento di permesso di ricerca;

7) quando sono venuti meno i requisiti di capacità tecnico-economica.

La decadenza è pronunciata, previa contestazione del motivi agli interessati, ai quali viene fissato il perentorio termine di trenta giorni per le contro deduzioni.

In nessun caso il ricercatore decaduto ha diritto a compensi od indennità nei confronti della Regione e degli eventuali successivi ricercatori, anche per spese sostenute o indennizzi a terzi.

Art. 10

I possessori dei terreni compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso non possono opporsi ai lavori di ricerca.

È fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e restano fermi nei suoi riguardi le norme contenute nel *D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*.

Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha inoltre facoltà di richiedere una cauzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso di ricerca.

In proposito, quando le parti non si siano accordate neanche in seguito al tentativo di bonario componimento compiuto dall'Assessorato competente, il Presidente della Regione stabilirà di ufficio provvisoriamente l'ammontare del deposito. A deposito effettuato presso la Tesoreria regionale, il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo ed il ricercatore sarà decisa dall'Autorità giudiziaria.

Art. 11

Il permesso di ricerca può essere revocato o modificato con provvedimento del Presidente, per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Al ricercatore deve essere corrisposto il valore delle spese sostenute.

Art. 12

Qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente ai lavori di ricerca la zona relativa, senza limite di superficie, è determinata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta, su proposta dell'Assessore competente.

Capitolo II - Disposizioni relative alla concessione

Art. 13

Possono formare oggetto di concessione i giacimenti di acqua minerale o termale dei quali l'Amministrazione regionale abbia riconosciuto l'esistenza e la coltivabilità.

La concessione di acque minerali e termali può essere rilasciata a chiunque, persona fisica o società legalmente costituita, ne faccia richiesta e dimostri di avere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione regionale, idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.

La concessione è preferenzialmente rilasciata agli Enti locali.

Alla domanda di concessione devono essere allegati:

- a) il programma generale di coltivazione, indicante - tra l'altro - la spesa prevista, i mezzi di copertura ed i risultati economici preventivati;
- b) il programma di coltivazione del primo biennio;
- c) lo studio di dettaglio del bacino idrogeologico;
- d) i certificati delle analisi chimico-fisiche, batteriologiche, farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti abilitati.

Qualora la concessione sia richiesta da una Società, alla istanza devono essere allegati copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonché un certificato del Tribunale attestante l'attuale composizione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 14

La concessione è rilasciata con decreto del Presidente della Giunta, su deliberazione della Giunta, dopo il parere del Genio civile e del «responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale» territorialmente competenti.

La concessione è rilasciata per una durata proporzionale alla entità degli impianti programmatici, comunque non superiore ad anni 30, e per una superficie non superiore ai 100 ettari.

Delle istanze di concessione sarà data comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, ai Comuni e al Distretto minerario interessati per territorio.

I suddetti Enti possono presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla data della comunicazione stessa.

Il decreto di concessione, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale, contiene :

- a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nel Comune in cui si trova la sorgente, oppure in caso di più sorgenti, quella principale;
- b) la durata della concessione;
- c) la natura, la situazione, l'estensione della concessione e la sua delimitazione;
- d) la determinazione del diritto da pagarsi ai termini dell'art. 22;
- e) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'art. 16;
- f) l'approvazione del programma generale di coltivazione;
- g) l'approvazione del programma di coltivazione del primo biennio a partire dalla data di utilizzazione delle acque;
- h) la indicazione eventuale dell'area costituita in zona di protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica con vincoli relativi;
- i) la periodicità della effettuazione dei controlli della portata e degli emungimenti della sorgente, nonché delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche dell'acqua;
- l) tutti gli altri obblighi e condizioni, cui si intenda subordinare la concessione;
- m) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti.

Al provvedimento saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.

Il provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 15

A concessione ottenuta, entro l'ultimo trimestre di validità del programma approvato per il primo biennio e, successivamente, entro l'ultimo trimestre di ciascun anno, deve essere inviato un nuovo programma dei lavori per l'anno successivo.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può, entro tre mesi dalla comunicazione, disporre varianti. Decorso tale termine, il programma che non abbia dato luogo a varianti si intende approvato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 16

Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, il ricercatore è preferito ad ogni altro richiedente, purché possenga la necessaria idoneità tecnica ed economica.

È accordata altresì la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione, purché detta società possenga requisiti di cui all'art. 13.

Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta e una indennità in ragione delle opere utilizzabili.

Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione.

Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione, dopo che l'Assessorato ha esperito un tentativo di bonario componimento, costituisce controversia tra il ricercatore ed il concessionario di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Art. 17

I proprietari dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la determinazione della concessione, all'opposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

Art. 18

Qualora la concessione non sia stata rilasciata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di 3 mesi dalla data della comunicazione del provvedimento, provare mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la Tesoreria regionale.

L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione.

Capitolo III - Dell'esercizio della concessione**Art. 19**

L'iscrizione delle ipoteche sui beni oggetto della concessione è subordinata all'autorizzazione del Presidente della Giunta, da assoggettarsi alla relativa tassa regionale.

L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Presidente della Giunta regionale.

Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente art. 13.

Le ipoteche iscritte sui diritti del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario medesimo.

Questi è tenuto a comunicare, almeno un mese prima, ai creditori ipotecari iscritti, il giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna alla Regione o al nuovo concessionario.

Art. 20

Gli Enti locali titolari di concessioni per acque minerali e termali possono subconcedere a terzi per periodi non superiori a venti anni.

I contratti di cui al precedente comma devono essere approvati dalla Giunta regionale, previa istanza da presentare entro il termine di un mese dalla data di approvazione della deliberazione da parte degli Organi di controllo.

Nei casi di inadempienza previsti dal capitolo quarto della presente legge, dovute ad esclusiva responsabilità dell'esercente il bene oggetto della concessione, la Regione può revocare l'approvazione del contratto che è risolto di diritto.

Art. 21

Costituiscono pertinenze delle sorgenti di acque minerali e termali le opere di captazione e gli impianti di conduzione e contenimento delle acque minerali e termali compresi i serbatoi di raccolta.

Costituiscono altresì pertinenze le vasche per la preparazione del fango con esclusione delle attrezzature e degli impianti alberghieri, industriali e sanitari.

Art. 22 ⁽⁴⁾

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione, un diritto annuo determinato annualmente con delibera di Giunta regionale ⁽⁵⁾.

(4) Vedi, al riguardo, quanto disposto dalla *Delib.G.R. 3 giugno 2010, n. 1314* e dalla *Delib.G.R. 18 febbraio 2013, n. 231*.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 28, comma 3, L.R. 30 aprile 2009, n. 10* (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 4 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto annuo di L. 2.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione.».

Art. 23

Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita, per ragioni motivate, la sospensione dell'attività dal Presidente della Giunta su proposta dell'Assessore competente.

Il concessionario deve coltivare il giacimento con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento stesso e rispondere di fronte alla Regione della regolare manutenzione di essa anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

La sospensione dell'attività termale o di imbottigliamento, legata a fatti stagionali, non costituisce sospensione dell'attività di coltivazione di cui ai precedenti comma.

Art. 24

Qualunque trasferimento della concessione è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione regionale qualora non sia stato preventivamente autorizzato dal Presidente.

Art. 25

Nel caso di morte del concessionario l'erede deve presentare la domanda di trasferimento mortis causa della concessione non oltre 120 giorni dall'apertura della successione.

La concessione può essere a lui trasferita con decreto del Presidente della Giunta regionale purché in possesso dei prescritti requisiti.

Qualora succedano più eredi, questi entro 150 giorni dall'apertura della successione, devono costituirsi in società.

Le quote dei coeredi del diritto del concessionario che non entrano a far parte della società, si accrescono a beneficio degli altri.

Se i termini suddetti sono fatti trascorrere inutilmente la concessione si intende rinunciata; in tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia.

Art. 26

I concessionari devono fornire all'Amministrazione regionale i dati statistici ed ogni altro elemento informativo che sia loro richiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari dell'Amministrazione regionale tutti i mezzi necessari per eventuali ispezioni.

In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono richiedere all'Autorità pubblica la necessaria assistenza.

Art. 27

Il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno a terzi derivante dall'esercizio dell'attività.

Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme di cui all'art. 10.

Art. 28

Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento e sicurezza dell'attività estrattiva sono considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

Sulla necessità e sulle modalità delle opere stesse si pronuncia il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il titolare della stessa può chiedere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, con le conseguenze di legge.

Capitolo IV - Cessazione della concessione

Art. 29

La concessione cessa:

- a) per scadenza del termine;
 - b) per rinuncia;
 - c) per decadenza;
 - d) per revoca.
-
-

Art. 30

La concessione scaduta è rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

La domanda di rinnovo della concessione dovrà essere presentata almeno un anno prima della data di scadenza ed il relativo provvedimento deve essere adottato almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione.

Art. 31

Se la concessione non è rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all'Amministrazione regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, dispone le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e dispone per la custodia del medesimo.

Art. 32

Qualora alla scadenza del termine la concessione venga rilasciata ad altri, la consegna del bene e le relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario delegato dall'Assessore competente.

In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, determina in via provvisoria l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono

essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda tenere.

La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.

Ogni dissenso sulla provvisoria determinazione costituisce controversia tra le parti di competenza dell'Autorità giudiziaria.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore competente, può imporre le opportune cautele tecniche per l'asportazione, da parte del concessionario cessante, delle opere e dei beni non costituenti pertinenze.

Art. 33

Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

Analogamente si procede nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 34

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione scritta al Presidente della Giunta regionale senza opporvi condizione alcuna.

Un funzionario dell'Assessorato competente verifica lo stato del bene oggetto della concessione.

Il Presidente della Giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario.

Art. 35

Nel caso di rinuncia motivata da esaurimento del bene oggetto della concessione, ove il motivo sia accertato, i beni costituenti già pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario.

Art. 36

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, può pronunciare la decadenza del concessionario quando questi:

- a) non adempia agli obblighi imposti con atto di concessione;
- b) non abbia osservato le disposizioni contenute negli artt. 22, 23, 24;
- c) cessi di possedere i requisiti di capacità tecnica ed economica.

La decadenza della concessione è pronunciata previa contestazione dei motivi al concessionario al quale dovrà essere fissato un termine perentorio di 60 giorni per le controdeduzioni.

Art. 37

Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Dalla data di pubblicazione dei predetti provvedimenti il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

Art. 38

Dopo la accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita.

Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività estrattiva.

Art. 39

La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

Essa è disposta con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, che determina la misura della indennità dovuta al concessionario, su proposta dell'Assessore competente.

Art. 40

Nei casi di cessazione della concessione il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente, provvede, con proprio decreto, ad assegnare in custodia il bene oggetto della concessione e le pertinenze relative.

Capitolo V - Della gestione unica di concessione di acque minerali e termali

Art. 41

Nel caso di concessione di acque minerali o termali derivanti da unico bacino, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere in ogni momento, ai singoli concessionari di assoggettarsi ad una direzione tecnica unica avente il compito di disciplinare gli emungimenti e di procedere ad una razionale assegnazione delle acque allo scopo di evitare danni alla sicurezza e al buon governo del bacino.

In caso di inottemperanza il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina, per i compiti di cui al precedente comma, di un incaricato alla direzione tecnica unica il quale stabilisce, in contraddittorio con i concessionari, la valutazione dei singoli interessi, nonché il riparto delle spese.

I ricorsi contro le operazioni di riparto delle spese sono di competenza della Autorità giudiziaria e non hanno effetto sospensivo.

Art. 42

I contratti di somministrazione non hanno effetto senza la approvazione del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Art. 43

La vigilanza sulla applicazione della presente legge, ferma restando la competenza del Corpo delle Miniere in materia di Polizia mineraria, spetta all'Amministrazione regionale.

Sono incaricati dell'espletamento dei compiti di cui al primo comma del presente articolo i funzionari della Regione all'uopo designati e muniti di apposita tessera di riconoscimento.

Detti funzionari hanno facoltà di visitare le zone ricadenti nei permessi di ricerca e delle concessioni.

Gli esercenti ed il personale dipendente hanno l'obbligo di agevolare il sopralluogo e, quando richiesto, devono fornire ai suddetti funzionari le notizie ed i dati

necessari. In caso di rifiuto si procede in base a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 26.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 44

I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati sino alla scadenza.

I titolari dei predetti permessi sono tenuti all'osservanza degli obblighi contenuti nella presente legge.

A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di autorizzazione è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 200.000 e non superiore a L. 2.000.000.

Art. 45

Le concessioni vigenti all'atto della entrata in vigore della presente legge sono confermate sino alla scadenza.

I titolari delle predette concessioni hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nella presente legge.

A chiunque intraprenda la coltivazione dei giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 30.000.000.

Al concessionario che contravvenga al disposto del primo comma dell'art. 26 è comminata la sanzione amministrativa non inferiore a L. 100.000 e non superiore a L. 1.000.000.

Art. 46

L'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge è di competenza del Presidente della Giunta regionale, che si avvale della procedura prevista dalla legge 3 maggio 1967, n. 217.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



Doc. Approvato - ACQUE MINERALI: DOCUMENTO DI INDIRIZZO

giovedì 16 novembre 2006

DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLE REGIONI ITALIANE IN MATERIA DI ACQUE MINERALI
NATURALI E DI SORGENTE

Premessa

Le Regioni, in relazione alla materia delle acque minerali e termali, che forma oggetto di competenza legislativa esclusiva, hanno condiviso la necessità che nelle revisioni legislative in materia si tenesse conto, nella salvaguardia della relativa autonomia, di linee di orientamento che stabiliscano parametri di riferimento tesi a considerare la risorsa naturale come un bene "esauribile" e, come tale, da valorizzare nel momento del suo utilizzo.

Ciò, anche, nella convinzione che potrebbe essere utile considerare da parte di ogni singola Regione gli orientamenti adottati dalle altre nella realizzazione dei Piani regionali di ricerca e coltivazione, anche al fine di operare un coordinamento delle forme di promozione e di valorizzazione nell'uso della risorsa naturale soprattutto a vantaggio del cittadino consumatore e nella salvaguardia del principio della concorrenza.

La Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, infatti, nella sua relazione annuale, ha fortemente sottolineato, come "la gestione del patrimonio, in riferimento a quello delle acque minerali si snodi, in generale, secondo una prassi meramente burocratica, fatta di adempimenti che possono essere agevolmente definiti come voluti, ma quasi sempre avulsa da un approccio moderno ed economicamente significativo" auspicando pertanto "una futura gestione improntata a criteri di concorrenzialità e, quindi, di maggior profitto per gli enti gestori". E, proprio per assicurare una gestione concorrenziale più organica di quella attuale, che le Regioni hanno inteso individuare dei parametri di riferimento.

Ci si trova, infatti, in presenza nelle diverse regioni italiane di una situazione talmente differenziata da essere essa stessa dannosa per la concorrenza. Dalla Rilevazione svolta sui canoni, ad esempio, si evidenziano differenze che sottolineano in modo inequivocabile come non sia né la quantità e né la qualità dell'acqua a "valere", bensì il territorio, con la conseguenza che l'acqua estratta in una regione, a parità di qualità, risulta essere molto più onerosa che in altre sia per l'impresa e sia per il consumatore.

La scelta di un documento che fissi linee di indirizzo costituisce un mero orientamento per l'azione di ciascuna Regione, ferma restando l'autonomia e la graduazione che i singoli territori riterranno opportuno attuare.

Le Regioni

preso atto che:

- La sentenza della Corte Costituzionale n° 65 del 2001 ha dichiarato infondata la questione di legittimità proposta dal TAR Lombardia in merito all'art. 22 della l.r. Lombardia 22 aprile 1980, n° 44, come modificato dall'art. 4, c. 21, lettera c) della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, che, per la prima volta, prevedeva un canone da applicarsi

all'imbottigliato, in aggiunta a quello superficiario ex art. 25 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e s.m.i.

- Il novellato art. 117 Cost. e le previsioni del d.lgs. 112/1998, in merito alle competenze attribuite in materia, consentono alle Regioni di prevedere canoni non solo commisurati alla superficie da sfruttare, ma all'effettivo beneficio ricavabile dal concessionario.

- Tale possibilità trova conferma nella pronuncia della Corte sopra richiamata, sulla base del fatto che il solo criterio superficiario può, in concreto, risultare sproporzionato per difetto, rispetto al beneficio economico che il concessionario trae dallo sfruttamento della risorsa pubblica: una non estesa superficie assentita in concessione può corrispondere ad un bacino idrogeologico di ampie dimensioni, mentre una grande estensione territoriale può offrire risorse sorgive modeste.

- La Corte Costituzionale, dunque, riconosce in capo alle Regioni la possibilità di intervenire normativamente a tutela della risorsa "acqua" che, in quanto "bene finito", può promuovere la sua valorizzazione ed il suo uso razionale anche attraverso la previsione di un canone commisurato alla quantità prelevata ed imbottigliata dal concessionario.

- L'ipotesi di violazione del principio comunitario della libera concorrenza è, dunque, risolto dalla sentenza della Corte in esame che precisa come il principio del libero scambio sia mal invocato di fronte a linee di indirizzo di cui anche le Regioni possono essere interpreti, nelle materie di loro competenza, intese a non deprimere il valore delle risorse naturali, che costituiscono patrimonio indisponibile.

Premesso altresì che

- L'esigenza di uniformare la materia a livello regionale poggia sui seguenti obiettivi:

- 1) promuovere azioni comuni tese a valorizzare la risorsa "acqua minerale naturale e di sorgente" ed a favorire il suo uso razionale;

- 2) individuare indirizzi comuni entro i quali procedere alla tutela del bene "acqua minerale naturale e di sorgente", fornendo criteri di riferimento che ogni regione potrà autonomamente applicare sulla base delle proprie strategie;

- 3) definire in linea di principio la possibilità di sfruttare la risorsa e la finalizzazione degli introiti alla valorizzazione ed alla salvaguardia della risorsa medesima.

- Per il raggiungimento di tali fini, occorre altresì rimarcare che l'inquadramento della materia nell'ambito della disciplina delle miniere risulta certamente troppo angusto rispetto alle peculiarità che caratterizzano l'utilizzo delle "acque minerali naturali e di sorgente".

- L'autonomo riconoscimento della risorsa quale bene del patrimonio indisponibile da non deprimere, ma anzi da valorizzare, consente di porre in essere specifici interventi di protezione con la previsione - confermata dalla pronuncia della Corte Costituzionale citata - oltre al canone superficiario, anche di un importo da calcolare sull'effettiva utilizzazione dell'acqua, attraverso l'individuazione di un canone dell'emunto o dell'imbottigliato.

Per tali considerazioni, le Regioni individuano i seguenti indirizzi generali:

Nell'adottare nuove discipline di razionalizzazione e valorizzazione delle "acque minerali naturali e di sorgente", potranno essere presi a riferimento i seguenti minimi e massimi, entro cui definire il canone da applicare:

- da 1,00 a 2,50 € ogni mille litri o frazione di imbottigliato;

- da 0,50 a 2,00 € ogni mille litri o frazione di utilizzato o emunto.

Il canone superficiario non sarà inferiore a 30,00 € per ettaro o frazione di superficie concessa e le singole Regioni, discrezionalmente, determineranno importi maggiori sulla base della valutazione su cui insiste la concessione mineraria.

Detti importi sono da intendersi comprensivi di ogni altra tassa di concessione prevista e potranno essere rivisti con cadenza biennale, sulla base di una valutazione individuale delle singole regioni, in relazione all'andamento del mercato e alle singole realtà territoriali.

In merito alla materia trattata, le singole Regioni assumeranno le determinazioni più opportune relativamente agli argomenti connessi e non definiti nel presente atto di indirizzo, nonché in merito alla destinazione dei canoni.

Roma, 16 novembre 2006.

Corte cost., 16-03-2001, n. 65

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

La Corte Costituzionale

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 29 aprile 1980, n. 44 Regione Lombardia (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), come modificato dall'art. 4, comma 21, lett. c), L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione delle parti ricorrenti e della Regione Lombardia resistente nel giudizio principale;

udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi gli avvocati Alberto Romano ed Emilio Zecca per le ricorrenti e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia resistente nel giudizio principale.

Svolgimento del processo

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza in data 26 gennaio 1999, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 21, lett. c), della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 Regione Lombardia (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni), nella parte in cui, modificando l'art. 22 della L.R. 29 aprile 1980, n. 44 Regione Lombardia (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), stabilisce una indennità accessoria per lo sfruttamento in concessione di acque minerali.

Il remittente lamenta la violazione dell'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 25 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), all'art. 5 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 (Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio), al Titolo VI, art. 32-161 (recte: artt. 32-169), del D.Lgs. 22 giugno

1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'*art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, come sostituito dall'*art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158*), all'*art. 1, secondo comma, lett. a)*, e all'*art. 7 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2* (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale), in collegamento, questi ultimi, anche con l'*art. 61, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*).

Nel giudizio principale, la Federazione delle industrie delle acque minerali e alcune industrie alla stessa associate hanno proposto ricorso contro una deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, adottata in base alla norma impugnata, che definisce gli ammontari e le modalità per la corresponsione dell'ulteriore importo indennitario da versarsi alla Regione in aggiunta al già esistente canone concessorio per lo sfruttamento dei giacimenti acquiferi.

Esclusa la natura tributaria della prestazione, il remittente dubita della legittimità costituzionale della disposizione suindicata in riferimento all'*art. 117 Cost.*, rilevando che la normativa statale di principio in materia di acque minerali non consentirebbe alle Regioni di aggiungere al canone di concessione, determinato sulla base del criterio della superficie del giacimento acquifero, esplicitamente previsto dalla legge mineraria n. 1443 del 1927, ulteriori oneri a carico del concessionario. Del resto, prosegue il remittente, che la competenza legislativa delle Regioni in materia non consenta di introdurre siffatte misure conseguirebbe alla retta applicazione dei principi di libera concorrenza e di circolazione dei beni e delle merci vigenti in Europa, e risulterebbe confermato, nel diritto interno, dall'*art. 86, terzo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112* (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della *legge 15 marzo 1997, n. 59*), il quale demanderebbe alle Regioni la sola riscossione dei diritti patrimoniali relativi ai beni idrici pubblici.

2. - Si sono costituite nel giudizio innanzi a questa Corte le parti del processo principale.

2.1. - Alcune industrie delle acque minerali insieme alla loro Federazione chiedono che la questione di legittimità costituzionale sia accolta.

Dopo aver ricostruito il quadro della normativa in materia, le parti private in aggiunta alle argomentazioni del remittente, ricordano la sentenza di questa Corte n. 295 del 1993, che ha respinto le censure rivolte proprio dalla Regione Lombardia al *D.Lgs. n. 230 del 22 giugno 1991*, là dove questo, in riferimento al canone di concessione dei giacimenti di acque minerali, limiterebbe il potere normativo delle Regioni a quanto previsto dalla normativa statale.

2.2. - La Regione Lombardia, nella propria memoria, dopo avere escluso anch'essa la natura tributaria del canone di concessione, affronta il problema dell'individuazione dei principi della legislazione statale vigente in materia di acque minerali e termali che, in forza dell'*art. 117 Cost.*, devono essere osservati come limite della competenza legislativa regionale, ed esprime il proprio convincimento nel senso che, a seguito delle modificazioni introdotte dal *D.Lgs. n. 112 del 1998*, tali principi vadano oggi ricercati nella legislazione statale in materia di demanio idrico piuttosto che in quella relativa alle miniere.

In ogni caso, ad avviso della difesa regionale, quale che sia la soluzione cui si ritenga di aderire, la questione sarebbe infondata. Infatti, osserva la Regione, il principio fondamentale della legislazione statale non sarebbe, come invece

ritenuto dal remittente, la parametrizzazione del canone alla superficie da sfruttare, ma la necessaria riscossione di un diritto commisurato al beneficio ricavabile dal concessionario. La disposizione censurata si sarebbe quindi attenuta a tale principio, in considerazione, fra l'altro, della specificità del settore delle acque minerali nel contesto della disciplina delle miniere. D'altra parte, prosegue la difesa regionale, gli *artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998*, attribuirebbero espressamente alle Regioni il potere di determinare canoni, diritti, contributi dovuti dai titolari di permessi e concessioni minerarie, con l'unico limite del rispetto dei livelli massimi stabiliti dallo Stato.

L'introduzione di un ulteriore parametro per la determinazione dei canoni di concessione sarebbe poi giustificata, sempre ad avviso della Regione, dalla necessità di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia di ambiente e di rifiuti dettati dal *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22* (Attuazione della *Dir. 91/156/CEE* sui rifiuti, della *Dir. 91/689/CEE* sui rifiuti pericolosi e della *Dir. 94/62/CEE* sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio); e tali principi richiederebbero la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti e demanderebbero alle Regioni, nell'ambito delle loro competenze, ogni opportuna azione a questo fine.

3. - In prossimità dell'udienza le parti costituite hanno depositato memoria.

3.1. - Le parti private contestano l'assunto della Regione Lombardia, secondo cui i limiti alla competenza legislativa regionale andrebbero ricercati nella disciplina del demanio idrico piuttosto che in quella delle miniere e ribadiscono che, in tale ambito, il principio fondamentale della disciplina statale in relazione allo sfruttamento di giacimenti di acque minerali sarebbe costituito dalla applicazione di un canone rapportato alla superficie dell'area oggetto di concessione.

Corollario di tale principio sarebbe poi l'assoluta irrilevanza, ai fini della determinazione degli oneri da porre a carico del concessionario, della utilità economica da questi ricavata con lo sfruttamento del giacimento. L'appartenenza di beni pubblici al demanio o al patrimonio indisponibile li renderebbe infatti inidonei ad essere oggetto di commercio, e li farebbe suscettibili di sfruttamento economico solo attraverso concessioni all'industria privata, capaci di generare per l'ente pubblico entrate di natura pubblicistica (tasse di concessione), ma non ricavi imputabili ad una sorta di loro "vendita".

La difesa delle parti private ritiene poi che dalla giurisprudenza costituzionale relativa al rapporto tra principi fondamentali e leggi regionali, siano desumibili alcune massime che avrebbero una capacità di orientamento interpretativo anche nel caso di specie: la legge regionale non dovrebbe discostarsi dal tipo di disciplina dato dalle leggi statali intervenute nella stessa materia; essa dovrebbe attenersi alle regole generali e distaccarsene solo con discipline derogatorie identiche a quelle dettate dalla legge dello Stato ovvero riconducibili alla medesima ratio; ancor più specificamente, un'imposizione patrimoniale della Regione, diversa dal tributo, non eccederebbe i poteri di autonomia quando traesse fondamento dalla stessa normazione dello Stato, rimanendo nell'ambito da questa fissato; la disciplina regionale, infine, sarebbe in linea con la Costituzione allorché non pretendesse, come nella specie, di incidere sul metodo di calcolo stabilito dalla legge statale ma si limitasse a precisarlo.

Questi principi giurisprudenziali, osserva la difesa delle parti private, sarebbero stati disattesi dal legislatore lombardo e le violazioni assumerebbero un rilievo ancora maggiore alla luce dei principi comunitari di libera concorrenza e circolazione delle merci e alla luce dell'interesse dello Stato e delle altre Regioni. Il

prelievo regionale all'esame della Corte non avrebbe, d'altronde, secondo la difesa delle parti private, nulla a che vedere con il canone concessorio, sia perché la sua misura non sarebbe in alcun modo ad esso collegata, sia perché la sua base imponibile (quantitativa) sarebbe determinato sulla base di criteri diversi da quelli definiti dalla legge statale.

Le parti private contestano infine l'assunto regionale, secondo cui il sovracanone imposto dalla Regione Lombardia sarebbe riconducibile alla normativa in materia di gestione dei rifiuti, sia perché il riferimento agli oneri ambientali non sarebbe previsto dalla normativa regionale bensì dalla delibera di Giunta, sia perché il *D.Lgs. n. 22 del 1997* già prevederebbe un ingente onere ai medesimi fini.

3.2. - La Regione Lombardia, nella propria memoria, rileva che dalla sentenza n. 295 del 1993 di questa Corte potrebbe desumersi che la disposizione impugnata violi non già *l'art. 117 Cost.*, bensì *l'art. 119*. In tal caso si concretizzerebbe un'ipotesi di erronea indicazione del parametro e quindi di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale remittente. La Regione insiste, peraltro, nell'affermare che il diritto patrimoniale contestato non potrebbe essere configurato come un tributo ed auspica che questa Corte definisca la portata e i limiti della potestà legislativa regionale in materia.

La difesa regionale ribadisce poi la sua tesi che principio fondamentale della materia sarebbe la parametrizzazione del diritto sul beneficio ricavabile dal concessionario. In ogni caso, poiché il legislatore statale non avrebbe provveduto ad aggiornare i livelli massimi dei diritti dovuti dai titolari di concessioni, tali livelli non potrebbero più costituire, dal punto di vista quantitativo, un limite alla potestà legislativa regionale. A conforto di tale conclusione, ricorda che la legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, non contestata dal Governo in sede di controllo, all'*art. 2, comma 26, lett. a)*, stabilisce che la Regione, in materia di acque minerali e termali, esercita le funzioni amministrative riguardanti la "definizione" dei canoni di concessione, senza fare alcun riferimento ai limiti e ai principi della legislazione statale e riconoscendo quindi l'autonoma potestà regionale in questo campo.

Se poi, invece, conclude la difesa regionale, si accedesse alla tesi, già prospettata in sede di costituzione, della riconducibilità della disciplina delle acque minerali a quella delle risorse idriche e della difesa del suolo, le Regioni sarebbero ormai divenute titolari del potere di determinare i canoni di concessione e quindi non sussisterebbe la denunciata violazione di un principio fondamentale della materia.

Motivi della decisione

1. - Viene all'esame di questa Corte *l'art. 22 della L.R. 29 aprile 1980, n. 44 Regione Lombardia (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali)*, come modificato dall'*art. 4, comma 21, lett. c)*, della *L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni)*, secondo il quale, per la concessione di coltivazione delle acque minerali con annesso stabilimento di imbottigliamento, il concessionario deve corrispondere alla Regione, con cadenza semestrale, a titolo integrativo delle condizioni in essere, un diritto proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ne

denuncia l'illegittimità costituzionale per violazione *dell'art. 117 Cost.*, in quanto contrasterebbe con la disciplina statale in materia di miniere, e in particolare con l'art. 25 del R.D. 27 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), che, ad avviso del remittente, configurerebbe come principio fondamentale della materia l'obbligo per il concessionario di corrispondere esclusivamente un diritto proporzionale per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

2. - La questione non è fondata.

Il R.D. 27 luglio 1927, n. 1443, tratta unitariamente la materia delle miniere e delle risorse geotermiche e quella delle acque minerali, disciplinandole con norme indistintamente riferibili a tutti i beni minerari.

Tale unitario regime è venuto meno con la previsione *dell'art. 117 Cost.*, il quale, nell'attribuire alle Regioni la competenza legislativa solo in relazione alle acque minerali e termali, ha provocato la scissione della materia "miniere" in due distinti ambiti di attribuzioni: quello delle acque minerali e termali, che forma oggetto di competenza legislativa concorrente, soggetta al limite dei principi fondamentali risultanti, in assenza di apposita legge cornice, dalla legislazione statale vigente, e quello delle miniere e delle risorse geotermiche, oggetto di competenza dello Stato, in relazione al quale le Regioni esercitano oggi funzioni delegate. La distinzione, imposta *dall'art. 117 Cost.*, trova riscontro, da un lato, nei trasferimenti alle Regioni di funzioni amministrative riguardanti le acque minerali e termali che si sono succeduti nel tempo, e segnatamente nell'*art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2*, nell'*art. 61 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* e, più recentemente, nell'*art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, a contenuto sostanzialmente confermativo dei già intervenuti trasferimenti; e dall'altro, nelle deleghe di funzioni che hanno investito la materia "miniere" insieme a quella delle risorse geotermiche, funzioni attualmente enumerate nell'*art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

La diversità dei due tipi di competenza, desumibile dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, si riflette nella legislazione della Regione Lombardia. Nella recente L.R. 5 gennaio 2000, n. 1, contenente norme attuative del *decreto legislativo n. 112 del 1998*, destinate a subentrare alle norme "cedevoli" poste, nell'esercizio di poteri sostitutivi, dal *decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96* (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali, a norma dell'*art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e successive modificazioni), è netta la differenza tra la materia, di competenza propria, delle acque minerali e termali (art. 2, comma 26) e la materia, di competenza delegata, e in parte sub-delegata alle Province, delle miniere e delle risorse geotermiche (art. 2, commi 90-93).

3. - Ora, la diversità delle due competenze, propria nell'un caso e delegata nell'altro, comporta un differente ordine di limiti a carico della legislazione regionale. Nella materia "miniere e risorse geotermiche", oggetto di una mera delega di funzioni, l'*art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 112 del 1998* prevede che i canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle Regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti massimi fissati dallo Stato, ove non siano stabiliti con legge [art. 33, comma 1, lett. c)]. Se ne argomenta, proprio in considerazione del tipo di competenza di cui si tratta, che il canone stabilito per le concessioni minerarie dall'*art. 25 del R.D. n. 1443 del 1927*, peraltro più volte aggiornato (si veda *art. 14, secondo comma, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546*, convertito, con

modificazioni, dalla *legge 1° dicembre 1981, n. 692, e art. 4 del D.M. 2 marzo 1998, n. 258*), può subire variazioni in aumento solo ad opera della legge statale e non anche della legge regionale, che deve invece assumerlo come regola inderogabile, senza che sia consentito ad essa risalire in via interpretativa al principio del quale tale regola è espressione.

4. - Nella materia delle acque minerali e termali il principio fondamentale, che funge da limite alla potestà legislativa concorrente della Regione, deve essere colto ad un livello di maggiore astrattezza rispetto alla regola positivamente stabilita nel citato art. 25 in riferimento ai beni minerari in genere, tenuto anche conto delle intrinseche peculiarità delle coltivazioni di acque minerali, per le quali il solo criterio superficario può in concreto risultare sproporzionato per difetto rispetto al beneficio economico che il concessionario trae dallo sfruttamento della risorsa pubblica. Ad una non estesa superficie assentita in concessione può corrispondere infatti un bacino imbrifero di grandi dimensioni, e, viceversa, una grande estensione territoriale può offrire risorse sorgive in quantità modesta. Ne consegue che il canone di proporzionalità alla superficie da coltivare, di cui parla l'art. 25, deve essere considerato nulla più che una norma nella quale si concretizza, senza che in essa se ne esaurisca il contenuto, il principio di più ampia potenzialità qualificatoria - da assumere, questo sì, come fondamentale - di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità economica che il concessionario ne ricava (per una analoga impostazione, in materia di cave, si veda la sentenza n. 488 del 1995, che ha già escluso che il criterio di calcolo di cui all'art. 25 della legge mineraria sia coesistente al principio dell'onerosità e possa pertanto ritenersi un principio fondamentale della legge dello Stato ai sensi *dell'art. 117 Cost.*).

5. - Così individuato il principio fondamentale della legislazione statale in materia di acque minerali e termali, da esso non può dirsi difforme la previsione della legge regionale censurata secondo cui il canone di concessione deve essere commisurato anche alla quantità di acque prelevate e imbottigliate dal concessionario.

Né infine può essere condiviso l'ulteriore rilievo del remittente secondo il quale la materia delle acque minerali e termali richiederebbe uniformità di regime economico a livello nazionale e sovranazionale, onde impedire che autonomi interventi regionali producano sfasature nella libera concorrenza e nella circolazione dei beni e delle merci nel mercato europeo. Il principio del libero scambio è, infatti, mal invocato di fronte a linee di indirizzo, di cui anche le Regioni possono essere interpreti nelle materie di loro competenza, intese a non deprimere il valore delle risorse naturali che costituiscono patrimonio pubblico.

P.Q.M.

la Corte Costituzionale

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. 29 aprile 1980, n. 44 Regione Lombardia (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), come modificato dall'art. 4, comma 21, lett. c), della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferimento *all'art. 117 Cost.*,

dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.